DISCORSO LETTO DAL PROF. AVV. G. DE' GIUDICI ALLA ACCDEMIA DEI NOMOFILI NELLA...

Giuseppe De Giudici



Signori

Vi prego di accogliere colla vostra solita cortesia le brevi parole che nel Pisano Ateneo pronunziai il giorno 27 Novembre 1864, quando aveva principio il secondo anno delle nostre esercitazioni Accademiche di studi pratici.

Onorato da voi dell'ufficio di Presidente dell'Accademia, gradite adesso queste poche pagine, che non ad altro valgono, tranneché a far palese la mia buona volontà.

Continuate, vi prègo, con premura le consuete esercitazioni, le quali un giorno potranno guidarvi in quel difficile arringo dell'Avvocheria, dove non può esser pari alla Scienza Italiana, chi vi si arrischia senza studi severi, e senza pratici esercizi.

428



Signori

Con quale animo lieto vegga per la seconda volta incominciare fra voi l'esercizio dei pratici studi legali, non saprei esprimervi per parole.

Ma l'animo mio doppiamente si allieta pensando che siffatto esercizio avviene in questa Università Pisana che dal Bartolo all' Averani, e al Del Rosso, ricorda a ognuno come possa e debba la teoria degli studi alla pratica esser congiunta.

Fu già tempo nel quale due Scuole nate per darsi vicendevolmente la mano si scissero invece, e, quasi dissi, cozzarono insieme. La scuola detta dei *Culti*, e quella detta de' *pratici*. — Allora *Consulenti* ed *Espositori*, bandironsi la Croce addosso; e mentre i secondi a tutta gola gridavano — *altro* essere la teoria

altro la pratica — i primi invece quella troppo disprezzavano correndo velocemente dietro alle scolastiche sofisticaggini; quasichè il fatto potesse disgiungersi ne' casi pratici dal diritto, o il diritto dal fatto. — Senonchè in questa Italia nostra, e in questo Pisano Ateneo anzitutto, il combattere doveva esser corto; chè, per tacere di altri, un celebre allievo del medesimo, Francesco Forti, fece palese che disputavasi unicamente del nome Egli tali ebbe maestri, i quali non poteano tollerare questa illogica dualità. — Dopo le Opere del medesimo fu chiaro che la pratica aggiungeva alla teoria per dir così, come la *riprova* al conteggio, nel tempo istesso che la teoria elevava il pratico a quelle dotte ed acute investigazioni le quali servono di lume sulla Cattedra e nell' aringo giudiziario.

Vedete dunque, Signori, che noi nelle pratiche nostre esercitazioni, abbiamo una scientifica tradizione da conservare, e dobbiamo conservarla.

Al suddetto fine certamente non basterebbe, nella patria de Neri-Badia, de' Severi, dei Bani, che voi pensaste a farvi custodi del sapere avito, rovistando gli *indici ragionati*, come si chiamano, degli scrittori forensi. Chè ciò vi condurrebbe soltanto a quel gretto *curialismo*, il quale accetta, senza discuterla, ogni autorità che sembri quadrare al caso. Vi condurrebbe, in altri termini, a farvi *manifattori di pareri e di Sentenze*.

Poichè non basta appoggiarsi a quello che chia-

masi Autorità de' Dottori, o de' Tribunali — Voi doveta essere educati invece al grande principio che la Sapienza Romana insegnava — *legibus non exemplis judicandum*. —

Ad ottenere il quale intento occorrono precipuamente due cose:

1.° Sapere applicare i principii teoretici già imparati.

2.° Saperli esporre convenientemente.

Chiunque toglie ad esame un fatto, o vuol conoscere le sue relazioni colla Legge, move da un concetto *analitico*, per giungere ad una conseguenza la quale è di sua natura essenzialmente *sintetica*. Imperocchè il fatto si compone di elementi diversi, laonde appalesce per propria natura complesso, e sovente, la preponderanza di uno anzichè di altro elemento ne determina, dirò così, la sua configurazione, e la sua relazione col diritto. — Di qui il savio insegnamento — *parva differentia facti inducit magnam differentiam juris*. Perlocchè opera non *curialistica*, ma degna del Giureconsulto quella è di procedere alla più minuta analisi del fatto in ogni sua parte anche minima; e, così decomposto, investigarne meglio che dalla corteccia la indole sua, e le più lievi differenze. — Ciò, voi ben lo capite, presuppone una mente non solo avvezza alle profonde meditazioni, ma educata ai più severi studi filosofici, de' quali, voglia Dio, che i tempi attuali facciano quel conto che ne fecero i tempi da noi anche più remoti.

Presuppone somma attitudine a cogliere le relazioni de' simili, le differenze dei contrari, e le somme ragioni, e le più remote cause di tali ragioni, relazioni, e differenze. Dalla mancanza di ciò deriva che non di rado anche uomini forniti di qualche ingegno errino nella difficile valutazione dei fatti, e giungano ad applicare ai medesimi delle disposizioni legislative o eterogenee, o contrarie; essendo l'assurdo lo estremo termine di ogni errore.

Ed invero nello assurdo non può non cadere chiunque togliendo un fatto alla rinfusa lo pone a confronto con una legge. Dal che derivano poi difese incomposte, sovente ridicole, e sentenze al dire del Romagnosi *da fare impallidire*.

Valutato il fatto in ogni sua intima parte, esaminato sotto ogni aspetto, la definizione giuridica del medesimo è la *sintesi* consequenziale. Se questa fu esatta facile si appalesa lo scendere all'applicazione del Diritto, evitando l'assurdo di applicare il fatto al Diritto anzichè questo a quello. Imperocchè colui che crea il fatto non è Giureconsulto, come non lo è chi non sa al fatto legalmente constatato applicare la giuridica definizione.

Questa applicazione non è cosa staccata e natante, conciossiachè, ove il Diritto al fatto venga con esattezza congiunto, nasce un tutto di sua natura *essenziale*, onde o mutato il Diritto manca il fatto, o mutato il fatto sfugge l'applicazione del Diritto.

Nè basta ciò. Occorre che altri, cioè il Magistrato, si convinca di questa esatta applicazione. — Sforzo grande adunque del Giureconsulto è di persuadere il giudice. Lo che non può altrimenti procacciarsi tranne-chè per lo mezzo del ragionamento. La *juris ratio* quindi non consiste nè deve consistere nel notare i motivi della Legge colla superficialità della rabula; nel ricorrere sempre al servilismo dell' autorità altrui, e sia pur grande. — Fu grave errore questo di molti pratici che meritò loro il giusto rimprovero di *Servum pecus*. Ma consiste nel sapere argomentare dagli omogenei, o dai contrari; permodochè l' Autorità sia a conforto del nostro ragionare, non a base o a fondamento. Gli esempi devono ajutare l' applicazione della Legge, non cangiarsi in norma assoluta. In una parola, possiam dirlo colla Sapienza Romana, l'Arte nobilissima del Giureconsulto consiste non già nel desumere il diritto dalla regola, ma invece nel desumere la regola dal diritto. *Non ut ex regula jus sumatur, sed ex jure quod est regula fiat.*

La Scienza di applicazione del diritto al fatto si impara collo studio assiduo e severo che dee farsi nel silenzio del proprio Gabinetto; non stancandoci mai anzitutto di svolgere le carte dei Romani Giureconsulti; e ricorrendo agli Espositori, ai Commentatori, ai Repetenti, ai Consulenti, ai Decidenti, dopochè col nostro proprio ingegno abbiamo procacciata l' analisi e la sintesi di che parlammo — Qui essendo cosa notabile il

falso e pericoloso modo di procedere che adoperano coloro i quali cercano di definire il fatto coll' autorità altrui la quale non deve mai soccorrerci tranne chè a fatto già definito. Perchè negli scrittori potremo si trovare identità di principii, identità di fatti non mai, essendo per propria essenza variabili ed accidentali; laonde se difficilmente sarà conceduto a te di scorgere fatti *simili*, è quasi impossibile che ti avvenga d' incontrare fatti uguali.

La scienza di esporre il fatto e il diritto si prepara con forti studi della Greca, della lingua latina, e della Italiana (troppo adesso trascurati) e col sussidio delle lettere e della Filosofia. Nei quali chi non è versato non speri mai divenire non che esperto Giureconsulto, nemmeno mediocre causidico. Com' è possibile, Signori, che divenga buono oratore chi trascurò studi siffatti? Come non deve essere letterato chi fa sua principale arte quella del parlare? quelle del trasfondere nell' animo altrui il proprio pensiero?

Ad acquistare la scienza di esporre le proprie idee conferisce sommamente l' Accademia che avete istituita, dove lo stadio de' casi pratici vi obbliga a svolgere poi in un simulacro di Giudizio civile o criminale i pensamenti vostri.

Laonde vi prego di aver presente che, nel sistema de' nostri giudizi è d' uopo che vi procacciate la consuetudine dello improvviso; improvviso dissi di parole, perchè le idee non si improvvisano. Ciò conferisce

molto alla persuasione, se vero è, come non ammette dubbio, che la parola improvvisata, lasciando liberi tutti i moti dell'oratore, meglio s'insinua che la pensata non faccia. Un discorso studiato e letto sarà forse più conforme alle regole dell'arte Rettorica, ma un discorso improvviso sarà più utile anche nelle medesime sue irregolarità. — Prescindendo dal notare che il Giureconsulto avvezzo al parlare improvvisato raffina il proprio ingegno, lo rende più versatile, e pieghevole, e si procaccia l'abito di afferrare le questioni dell'avversario, e sull'istante rispondervi con quell'arte finissima che solo gli uomini dotti possono comprendere.

Se scopo dunque delle nostre esercitazioni è quello nobilissimo che sopra esponemmo, dovrò io farvi il torto di eccitar voi all'assiduità nelle medesime? — Tolga Dio che nemmeno lo pensi. Essendochè mi sappia che parlo a giovani i quali, conseguite le insegne del Dottorato hanno già percorsa lunga via nelle fatiche degli studi, nè manca loro altra cosa fuorchè il compimento dello edificio.

E questo edificio voi certamente compirete, e sono arra a ciò il vostro amore per le scientifiche elucubrazioni; gli esempi de'grandi Giureconsulti che fiorirono e fioriscono in Italia che fu e dev'esser la sede del diritto; la dolce favella italica che qui si parla, e che vi agevola di molti passi il difficile cammino; finalmente questo medesimo luogo ove siamo adunati, ed ove la Giurisprudenza pure ebbe, accordatemi il con-

cetto, i suoi Galilei Qui Bartolo e il Decio per lunga mano prepararono le dotte meditazioni critiche dell' Averani, qui il Del Rosso col fatto in questi tempi ricacciò in gola a boriosi oltramontani la jattanza che gli Italiani non studiano il diritto Romano; qui ogni ramo di scienza giuridica ha una tradizione secolare, la quale forma tale una scuola che sarà sempre gigantesca di fronte alle nordiche borie, e ad assai utopie moderne; qui Francesco Forti apprese la scienza *che gli ha fatto onore*. Qui dunque noi, ed io prima di tutti, avete obbligo strettissimo di studiare, per sorgere poi non degeneri giureconsulti nella palestra del fôro, nel banco del Magistrato, nella cattedra del maestro. Obbligo ho detto, e strettissimo; quanto è nostro dovere conservare il tesoro della Italica scienza ed aumentarlo; quanto è grave delitto, e quasi dissi di lesa nazione, imbastardire i dettati scientifici, la che non ad altro scopo giungerebbe che a quello di far credere spenta quella sacra scintilla che valse e deve valere a rischiarare il mondo.

Coraggio dunque Signori: al lavoro, e con alacrità, e con affetto — La patria redenta ha bisogno di uomini dotti, non di arpie forensi. A qual classe volete voi appartenere?



